



Il Sindaco di Napoli
Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3566 del 5/03/2007

Area Grandi Infrastrutture
Servizio Progettazione Realizzazione e Manutenzione Parcheggi

Programma Urbano Parcheggi



1^A ANNUALITÀ **PARCHEGGIO MISTO** **D7 TANGENZIALE-CILEA**

Capitolato Speciale Prestazione

responsabile del procedimento
ing. Bruno Taranto

gruppo di progettazione
arch. Mariano Giampietro
ing. Nicola Nappi
arch. Arturo Benignetti
geom. Gaetano Iannuzzi
geom. Giovanni Orsi

supporto amministrativo
Rita Giunta
Antonio Cappiello

ELABORATO UNICO
OTTOBRE 2007

Sommario

Art. 1 - Oggetto della concessione	3
Art. 2 – Importo globale del progetto	4
Art. 3 – Natura dei lavori oggetto della concessione.....	4
Art. 4 – Corrispettivo e tariffe.....	4
Art. 5 - Durata della concessione.....	5
Art. 6 - Documenti del progetto preliminare.....	5
Art. 7 - Descrizione delle opere.....	5
Art. 8 – Fasi e tempi di progettazione.....	5
Art. 9 – Livelli di progettazione ed elaborati grafici e descrittivi da redigere.....	6
9.1 Progettazione Definitiva.....	6
9.2 Progettazione Esecutiva	7
Art. 10– Varianti.....	8
Art. 11- Equilibrio economico finanziario.....	8
Art. 12 – Modalità di finanziamento e di pagamento	9
Art. 13 - Stipula e documenti che fanno parte del contratto di concessione.....	9
Art. 14 – Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario.....	10
Art. 15 – Lavori da affidare a terzi	10
Art. 16 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme.....	10
Art. 17 - Oneri ed obblighi a carico del concessionario.....	10
Art. 18 - Responsabilità del concessionario.....	13
Art. 19 - Oneri ed obblighi a carico del concedente.....	13
Art. 21 – Proprietà delle opere realizzate.....	14
Art. 22 - Domicilio del concessionario.....	14
Art. 23 - Cauzioni	14
23.1 Cauzione provvisoria.....	14
23.2 Cauzione definitiva.....	15
Art. 24 - Garanzia per l’attività di progettazione.....	15
Art. 25 - Garanzie per l’attività di costruzione.....	16
Art. 26 - Garanzie durante la gestione.....	16
Art. 27 - Realizzazione dei lavori.....	17
Art. 28 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori	18
Art. 29 - Varianti in corso d’opera.....	18
Art. 30 - Direzione dei lavori, responsabile dei lavori e coordinamento della sicurezza durante la realizzazione dell’opera.....	18
Art. 31 - Vigilanza sui lavori.....	19
Art. 32 - Collaudo	19
Art. 33 - Penali.....	19
Art. 34 - Riconsegna delle opere al termine della concessione.....	20
Art. 35 – Livello minimo della qualità di gestione del servizio e relative modalità.....	21
Art. 36 - Gestione dei parcheggi.....	21
Art. 37 - Interventi di manutenzione.....	22
Art. 38 – Procedure per le contestazioni e l’amichevole composizione delle controversie durante la costruzione.....	22
Art. 39 – Risoluzione delle controversie	22
Art. 40 - Recesso del concessionario.....	22
Art. 41 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario	22
Art. 42 - Sostituzione del concessionario	23
Art. 43 – Poteri speciali.....	24
Art. 44 – Protocollo di legalità.....	24

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il presente capitolato è riferito all'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 143 e seguenti del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto la:

1. progettazione esecutiva, e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio misto (stanziale-relazionale) multipiano fuoriterra da realizzare nel Comune di Napoli nell'ambito della V municipalità.
2. gestione funzionale ed economica, manutenzione ordinaria programmata e straordinaria, adeguamenti tecnico-funzionali dell'opera.

L'aggiudicatario condurrà in proprio, per tutta la durata della concessione, tutti i beni e le superfici realizzate, costituite da:

- edificio con una capacità di parcheggio pari ad n.810 posti auto così suddivisi:
 - 3° livello fuori terra: 42 stanziali in box doppi, 168 stanziali in box singoli
 - 2° livello fuori terra: 42 stanziali in box doppi, 168 stanziali in box singoli
 - 1° livello fuori terra: 294 posti auto di relazione
 - 1° livello interrato: 96 posti auto di relazione
 - locali destinati ad accogliere un'officina con attività di servizio in genere, un bar, i servizi igienici per il pubblico ed i servizi complementari nonché una stazione di servizio;
 - attrezzature per il tempo libero a disposizione del pubblico, realizzate sulla copertura dell'edificio, raggiungibili da via Cilea attraverso collegamenti pedonali;
 - un passaggio pedonale, parzialmente coperto, per la connessione tra il parcheggio e Via Cilea;
 - una piccola piazza in corrispondenza dell'intersezione del percorso pedonale con via Cilea sulla quale prevedere la sosta di navette per il collegamento con le altre infrastrutture di trasporto del quartiere;
 - due percorsi carrabili per accedere al parcheggio da via Pigna e dalla Tangenziale.
3. cessione al concessionario del diritto di superficie su tutte le aree interessate dalle opere di cui al precedente punto a decorrere dalla stipula del contratto di concessione e fino alla scadenza della medesima Concessione.
 4. esecuzione di ogni adempimento necessario per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l'esecuzione dell'intero complesso immobiliare e la sua gestione.

Le procedure per il conferimento del diritto di superficie delle aree sono onere del Concedente.

La consegna all'Amministrazione Concedente, alla scadenza della concessione, dell'intero complesso di cui all'art.1 punto 2 che precede, comprendente tutti i beni, le superfici e le strutture realizzate, ad eccezione dei boxes stanziali del 2° e 3° livello alienati a terzi secondo le indicazioni dell'art. 4, complete dei relativi impianti ed arredi, in buone condizioni di conservazione e di funzionamento, sarà effettuata, conformemente a quanto stabilito in convenzione, senza corrispettivo alcuno a favore del Concessionario.

Art. 2 – Importo globale del progetto

L'investimento è stimato in euro **25.501.247,00** (venticinquemilionicinquecentounomila- duecentoquarantasette/00) (come da quadro economico dell'investimento allegato al Progetto Preliminare).

L'importo complessivo del progetto per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 dell'art.1 che precede, è stimato in euro **21.125.520,00** (ventunmilionicentoventimilacinquecinquecentoventi/00) – IVA esclusa - di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro **812.520,00** (ottocentododicimila- cinquecentoventi/00).

Tale importo complessivo non potrà comunque essere incrementato in fase di offerta.

Il costo totale dell'intervento, derivante dalla somma dell'importo lavori e delle somme a disposizione, è stimato in euro **26.492.820,00** (ventiseimilioni quattrocentonovantaduemilaottocentoventi/00) incluso IVA.(come da quadro economico dell'intervento allegato al Progetto Preliminare)

I lavori sono ascrivibili alle seguenti categorie:

OG1- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Importo di euro **19.075.520,00** IVA esclusa. I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per la classifica VIII illimitata prevalente, attestazione rilasciata da una S.O.A. di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata ed in corso di validità – Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 34/2000 il concorrente deve dichiarare altresì il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale rilasciate da soggetti accreditati, a sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

I lavori constano, altresì, delle seguenti lavorazioni:

- OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI per la classifica minima IV, per un importo di euro **1.790.000,00** IVA esclusa (lavorazione scorporabile e subappaltabile);
- OS4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI per la classifica minima II, per l'importo di euro **260.000,00** IVA esclusa (lavorazione scorporabile e subappaltabile);

Art. 3 – Natura dei lavori oggetto della concessione

Il parcheggio denominato D7 Tangenziale-Cilea, é classificato come parcheggio misto stanziale-relazionale. L'intervento ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di costruzione di un Parcheggio Multipiano Fuoriterra da realizzare a Napoli nell'ambito della V Municipalità.

Art. 4 – Corrispettivo e tariffe

Il corrispettivo a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati nell'arco temporale della Concessione.

A titolo di prezzo l'Amministrazione Concedente cede in diritto di superficie l'area sulla quale insistono gli interventi, così come individuata negli elaborati del Progetto Preliminare posto a base di gara.

Lo sfruttamento economico dell'opera è comprensivo dei ricavi derivati dalla vendita a terzi dei boxes stanziali localizzati al 2° e 3° livello di parcheggio.

L'Amministrazione Concedente non risponde a nessun titolo dell'eventuale mancata vendita che possa comportare lo squilibrio del Piano Economico Finanziario del Concessionario, sul quale ricade l'alea imprenditoriale del mancato ricavo.

L'Amministrazione Concedente determina di fissare nella misura di € 1,50 per ora o frazione di ora la tariffa massima che il Concessionario potrà imporre all'utenza per i parcheggi di relazione, fatto salvo l'eventuale adeguamento conseguente all'adozione di atti regolamentari del Comune di Napoli.

L'aggiornamento della tariffa avverrà su base annuale con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.

Il concorrente potrà indicare, in sede di offerta, l'eventuale tariffa in riduzione che intende applicare.

Art. 5 - Durata della concessione

La durata della concessione sarà indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta.

Non potrà, comunque, essere inferiore ad anni 30 (trenta) né superiore ad anni 40 (quaranta), con decorrenza dalla data di avvenuto collaudo delle opere oggetto del contratto di concessione.

Art. 6 - Documenti del progetto preliminare

Durante la redazione del progetto preliminare posto a base di gara sono stati effettuati dei sondaggi e delle indagini preliminari volte ad evidenziare l'eventuale presenza di reperti archeologici insistenti nelle aree interessate. Sulla base delle indagini effettuate, limitatamente alla presenza dei reperti archeologici, è stata verificata la fattibilità delle opere.

Si veda la documentazione costituita dal "Progetto Preliminare" e gli elaborati grafici che lo compongono.

Art. 7 - Descrizione delle opere

La descrizione delle opere edili, delle opere stradali di accesso, delle opere d'impiantistica, delle opere fuoriterza ed entro terra, nonché del verde ed arredo urbano degli interventi descritti nel presente Capitolato Speciale Prestazionale, è quella indicata e specificata negli elaborati che costituiscono il progetto preliminare dell'opera, approvato con Decreto commissariale n. [REDACTED] del [REDACTED], nonché nel Disciplinare Tecnico di Costruzione allegato al presente Capitolato Speciale Prestazionale.

Art. 8 – Fasi e tempi di progettazione

Il progetto dovrà essere svolto secondo le seguenti tempistiche:

Progetto definitivo: Il Progetto definitivo dovrà essere redatto dal concorrente e costituisce elemento di valutazione dell'offerta. Le approvazioni, autorizzazioni e l'ottenimento dei pareri degli Enti competenti in materia di controllo, sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori nel rispetto delle vigenti norme, saranno acquisiti in sede di Conferenza di servizi convocata dall'amministrazione appaltante secondo le modalità di cui al decreto commissariale n.15/2007, sulla base del progetto definitivo redatto dall'aggiudicatario provvisorio, che è tenuto a parteciparvi.

Il Progetto Definitivo, come risultante dalla conferenza dei servizi, sarà approvato dall'Amministrazione Appaltante anche ai fini del D.P.R. 380/01.

Progetto esecutivo: la redazione del Progetto esecutivo, compresa la validazione dello stesso, dovrà intervenire entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del Progetto Definitivo.

Il progetto esecutivo sarà predisposto nel pieno rispetto del Progetto definitivo approvato già adeguato alle prescrizioni eventualmente assegnate.

L'Aggiudicatario dovrà presentare, nei termini indicati, all'Amministrazione Concedente il Progetto esecutivo, redatto in conformità dei disposti del D.Lgs. 163/06 e del D.P.R. 554/99 e dell'art.9.2 del presente Capitolato.

La procedura di validazione del progetto esecutivo, eseguita ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 554/99 e dell'art.112 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ed i relativi oneri sono a carico del Concessionario.

Dall'avvenuta presentazione del progetto esecutivo verrà preso atto con provvedimento dell'Amministrazione Appaltante, a cui seguirà la sottoscrizione della convenzione di concessione.

La consegna dei lavori che risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il R.U.P., avverrà entro 15 (quindici) Giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. Da tale data decorreranno i termini per l'esecuzione dei lavori, termini che costituiscono oggetto di offerta.

Art. 9 – Livelli di progettazione ed elaborati grafici e descrittivi da redigere

Il progetto definitivo, in sede di offerta, ed esecutivo dovranno essere sviluppati secondo i criteri ed i contenuti di cui al D. Lgs 163/06 ed al D.P.R. n. 554/99 nonché alla Legge Regione Campania n. 3 del 27.02.2007.

9.1 Progettazione Definitiva

Il progetto definitivo deve essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare posto a base di gara e delle eventuali varianti migliorative presentate dall'Aggiudicatario in sede d'offerta (elaborati tecnici integrativi o alternativi rispetto al progetto preliminare).

Il progetto definitivo deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, dell'accertamento di conformità urbanistica ed edilizia, nonché rispondere alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Il progetto definitivo deve essere corredato da tutti gli elaborati previsti dalle normative vigenti.

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli definitivi dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo. Si richiama in particolare quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 93 del d. lgs. 163/06 "Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo."

In quanto di preminente interesse per l'Amministrazione Appaltante, il concorrente presenterà il Piano di manutenzione, che costituirà elemento di valutazione in sede di gara.

9.2 Progettazione Esecutiva

Il progetto esecutivo deve essere corredato da tutti gli elaborati previsti dalle normative vigenti.

Il progetto esecutivo dovrà essere predisposto tenendo conto delle seguenti indicazioni particolari:

- L'elenco dei prezzi unitari dovrà contenere la descrizione dettagliata di ciascuna lavorazione o fornitura prevista. I prezzi unitari dovranno contenere la descrizione completa di tutti gli oneri previsti per realizzare ciascun articolo a perfetta regola d'arte. Le analisi prezzo dovranno essere redatte secondo norma con piena evidenza degli elementi costitutivi posti a base del calcolo.
- Il computo metrico estimativo dovrà essere dettagliato per ciascun articolo di lavoro e con precisi riferimenti all'elenco dei prezzi unitari. In particolare, dovrà essere organizzato per ciascun corpo di fabbrica e/o opera stradale e/o area attrezzata, nel modo seguente:
 1. Opere civili
 - (a) scavo di sbancamento del terreno;
 - (b) realizzazione;
 - (c) costruzione delle strutture;
 - (d) opere di finitura all'interno;
 - (e) montaggio di tutti gli impianti;
 - (f) altro;
 2. Opere stradali
 - (a) scavi, rinterri e sistemazione delle aree carrabili;
 - (b) realizzazione;
 - (c) pavimentazione delle aree pedonali e delle aree carrabili;
 - (d) sistemazione della viabilità perimetrale;
 - (e) opere di finitura delle superfici esterne;

(f) opere di segnaletica verticale e orizzontale della viabilità interna e perimetrale;(g) altro;

3. Opere d'impiantistica

- (a) impianti elettrici (di potenza e speciali);
- (b) impianti ascensori;
- (c) impianti antincendio (idrici ed elettrici);
- (d) impianti tv a c.c.;
- (e) impianto di climatizzazione e areazione;
- (f) impianto idrico-fognante - sanitario;
- (g) impianto di illuminazione del complesso;
- (h) impianto d'irrigazione aree a verde;
- (i) altro;

4. Verde e arredo urbano

- (a) rinterri e sistemazione delle aree a verde;
- (b) posa a dimore di piante e alberi;
- (c) altro;

5. Urbanizzazioni

- (a) pubblica illuminazione;
- (b) reti fognarie e reti idriche;
- (c) sottoservizi (telecom, gas, ecc.);
- (d) altro.

La relazione tecnica dovrà contenere una descrizione particolareggiata delle singole opere oggetto della concessione (opere edili, stradali, impianti, verde, urbanizzazioni, ecc.).

Gli elaborati grafici dovranno comprendere piante, sezioni e dettagli costruttivi in scala adeguata, con rappresentazione grafica anche degli impianti, dei percorsi delle canalizzazioni, delle linee e delle tubazioni.

Nei calcoli statici delle strutture, da effettuare ai sensi della normativa vigente, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle azioni scambiate tra la struttura e il terreno, tenendo conto della composizione del terreno.

Art. 10– Varianti

Sono ammesse solo varianti progettuali migliorative, che non snaturino il progetto preliminare posto a base di gara. E' fatto espresso divieto al Concessionario di apportare autonomamente varianti al progetto esecutivo.

Art. 11- Equilibrio economico finanziario

Il Concorrente deve presentare in sede di gara il Piano Economico Finanziario dettagliato degli investimenti e della gestione.

Tale Piano dovrà contenere l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione in relazione agli elementi indicati nell'offerta e dovrà contenere, oltre al conto economico ed alla determinazione dei flussi di cassa, anche l'indicazione dello stato patrimoniale.

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere asseverato da un Istituto di Credito.

Resta a carico del Concessionario l'alea economica finanziaria della gestione dell'opera nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

I presupposti e le condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione costituiscono parte integrante della proposta.

Le eventuali variazioni apportate dall'Amministrazione aggiudicatrice nel corso della concessione a detti presupposti o condizioni di base, nonché il mutare di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano necessariamente la sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione.

In mancanza della predetta revisione il concessionario potrà recedere dalla concessione, così come previsto dall'art. 143 – comma 8 del D.Lgs. 163/06.

Art. 12 – Modalità di finanziamento e di pagamento

Il finanziamento dell'opera, in conformità all'approvato progetto esecutivo, è posto a carico del Concessionario, salvo quanto previsto dal presente articolo.

L'Amministrazione Concedente, allo scopo di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della gestione, in relazione al complesso delle attività da prestare, contribuirà con un finanziamento pari ad euro 12.840.725,46 (dodicimilionottocentoquarantamila-settecentoventicinque/46) IVA compresa che erogherà con le seguenti modalità:

- € 6.840.725,46 al collaudo tecnico amministrativo (comprensivo di quello statico) delle rampe e delle infrastrutture di accesso;
- € 3.000.000,00 al completamento delle strutture del parcheggio (Relazione a struttura ultimata e collaudo statico);
- € 3.000.000,00 al collaudo finale tecnico amministrativo (comprensivo di tutti i collaudi funzionali e/o specialistici) dell'intero complesso.

Art. 13 - Stipula e documenti che fanno parte del contratto di concessione

La stipulazione del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, previa dimostrazione di tutti gli adempimenti a ciò propedeutici così come indicato nel presente Capitolato Speciale Prestazionale.

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- Il Capitolato Generale dei lavori pubblici di cui al D.M.LL.PP. 19/04/2000 n° 145, anche se non materialmente allegato;
- Il presente Capitolato Speciale Prestazionale con i relativi allegati;
- La dichiarazione del Concessionario ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D.P.R. n.554/99;
- La proposta progettuale complessiva offerta in sede di gara dal Concessionario, onnicomprensiva dei lavori e della gestione ivi espressamente compreso il Piano Economico e Finanziario;

Art. 14 – Forma giuridica che dovrà assumere l'aggiudicatario

L'aggiudicatario ha l'obbligo di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in forma di Società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, prima della sottoscrizione della convenzione di concessione.

L'ammontare minimo del capitale sociale della società è fissato in un ventesimo dell'importo stimato dell'investimento (pari ad euro 25.501.247,00).

Art. 15 – Lavori da affidare a terzi

In sede di gara, i candidati alla concessione sono invitati a dichiarare nelle offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi, tali soggetti dovranno comunque possedere tutti i requisiti di cui al D.Lgs. 163/06, al D.P.R. 554/99 ed al D.P.R. n. 34/2000 e loro s.m.i. in relazione alle parti loro affidate.

Per la quota parte che il concessionario avrà dichiarato, in sede di gara, di voler affidare a terzi, lo stesso dovrà procedere con evidenza pubblica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 163/06. Il tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratti d'appalto non potrà in alcun modo inficiare i termini stabiliti in apposito articolo successivo che disciplina il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e l'avvio della gestione.

Art. 16 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme

La concessione, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale Prestazionale, dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, del D.Lgs. 163/06, è regolata da tutte le leggi e normativa Europee, Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti l'esecuzione di opere pubbliche, che il Concessionario, con la partecipazione alla gara, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 17 - Oneri ed obblighi a carico del concessionario

Il finanziamento delle opere ed oneri connessi per la realizzazione e gestione dei lavori di cui in parola nel territorio comunale di Napoli è a totale ed esclusivo carico del Concessionario, fatto salvo il contributo da parte dell'Ente concedente

Cadono a carico dello stesso concessionario le prestazioni per la progettazione, definitiva ed esecutiva, compreso i piani di sicurezza, la validazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la prestazione del responsabile dei lavori, il collaudo tecnico amministrativo (comprensivo dei collaudi statici, funzionali e/o specialistici), e quant'altro previsto per legge per la redazione dei progetti e la conduzione di lavori, ivi compreso tutte le spese, correlate ed accessorie, per la costruzione delle opere e degli impianti, la gestione funzionale ed economica degli stessi e dell'intera struttura, compreso gli oneri della manutenzione e della conservazione, per l'intera durata della concessione, nonché tutti gli oneri previsti nel quadro economico di investimento, allegato al Progetto Preliminare posto a base di gara, e qualsiasi altro onere necessario alla realizzazione e gestione dell'opera.

Con indicazione esemplificativa e non esaustiva, essi sono:

- spese tecniche per il progetto definitivo presentato in sede di gara, redatto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06 e degli artt. dal 25 al 34 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. compreso il Piano Economico Finanziario;
- spese tecniche per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità, nonché per la prestazione del responsabile dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- spese per collaudi tecnico amministrativi;
- spese per collaudi statici;
- spese per collaudi funzionali e/o specialistici;
- spese contrattuali, ecc.;
- spese per consulenze geologiche e geotecniche;
- spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto ivi compresi gli oneri per la validazione ex art.47 D.P.R. n.554/99 e art.112 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- importo forfettario, da versare all'Amministrazione Concedente, pari ad 40.000,00 €/anno per i primi tre anni a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, per il controllo dell'esecuzione dei lavori;
- importo forfettario, da versare all'Amministrazione Concedente, pari a 20.000,00 €/anno a partire dal 4° anno (avvio dell'attività di gestione) per l'intera durata della concessione per l'attività di controllo della gestione, soggetto ad indicizzazione secondo l'indice ISTAT dei prezzi delle famiglie di impiegati ed operai;
- importo del canone annuo nella misura determinata dall'offerta, da aggiornare con cadenza annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi delle famiglie di impiegati ed operai;
- importo del fondo "una tantum", da versare al termine della fase di costruzione, destinato a remunerare iniziative di marketing e promozione rivolte all'utenza, ivi compreso l'eventuale attività

di partnership con altri soggetti pubblici e/o privati per favorire al massimo l'utilizzo della struttura, come quantificato dal concorrente in sede di offerta.

Sono inoltre a carico del concessionario le ulteriori spese:

- spese per rilievi, accertamenti ed indagini: tutte quelle spese che servono sia per la redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva, che per la materiale esecuzione dei lavori specie in ordine all'individuazione anche delle interferenze con altri sottoservizi già esistenti quali rete idrica, fognatura, elettrodotti, cavidotti telefonici, cavidotti pubblica illuminazione eivi comprese le eventuali indagini archeologiche di cui il Concessionario si deve fare carico. Rientrano fra queste spese i rilievi plano-altimetrici di dettaglio, gli accertamenti di sottoservizi, la relazione geologica con relative indagini in sito secondo il programma d'indagini preparato dal progettista ecc.;
- I.V.A. sui lavori e sulle spese generali;
- tutte le altre spese indicate nel quadro economico di investimento allegato al progetto preliminare posto a base di gara;
- l'aggiornamento del Piano di Manutenzione (ex art.40 del D.P.R. n.554/99) costituente parte del progetto esecutivo, a seguito dell'utilizzo dei materiali, tecnologie e apparecchiature utilizzate dal concessionario per l'esecuzione delle opere;
- spese per la manutenzione e conservazione in piena efficienza dell'intero complesso per l'intera durata della concessione;
- tutti i costi professionali relativi a tutte le fasi della concessione e secondo la seguente elencazione da intendersi esemplificativa e non esaustiva:
 - urbanistica e architettura
 - impianti elettrici e speciali
 - impianti a fluido
 - coordinamento per la sicurezza
 - direzione dei lavori
 - capitolati e contratti
 - consulenza per le indagini geologiche e geotecniche
 - collaudo tecnico amministrativo
 - collaudo statico
 - collaudi funzionali e/o specialistici
 - accatastamenti, redazione regolamenti di comunione, trascrizioni e registrazioni, etc.
 - ogni altra eventuale prestazione professionale.

All'atto del collaudo dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/06 e dal D.P.R. n.554/99, completi degli elaborati grafici "come costruito" consistenti in disegni esecutivi completi di particolari costruttivi e schemi funzionali di tutti gli impianti eseguiti e di tutte le opere edili eseguite, in almeno numero due copie, anche su supporto informatico, e dovranno essere effettuati i collaudi funzionali degli impianti da parte di tecnico a ciò

abilitato, così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della Legge n.46/1990, a cura e spese del Concessionario, sul quale grava anche l'onere dell'acquisizione delle necessarie licenze di esercizio.

Le spese per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono a carico del Concessionario.

Art. 18 - Responsabilità del concessionario

Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente concessione.

In ogni caso, il Concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della progettazione e dell'esecuzione dell'opera e degli interventi previsti o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione degli edifici e opere progettate.

Il Concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti, nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della concessione.

Il Concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Concedente.

E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della presente concessione.

Art. 19 - Oneri ed obblighi a carico del concedente.

Il Concedente si impegna a predisporre gli idonei atti amministrativi al fine di rendere efficace la consegna delle aree per l'avvio dei lavori.

Il Concedente si impegna a non compromettere in alcun modo il mantenimento delle condizioni di base che determinano l'equilibrio del Piano Economico Finanziario, fatta salva l'ipotesi del comma 8 dell'art.143 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Il concedente si impegna altresì ad adottare e/o rilasciare atti e/o documenti finalizzati a consentire l'alienazione a terzi dei boxes indicati all'art.4 del presente Capitolato, nei tempi e nei modi che saranno concordati con il Concessionario.

Art. 20 - Cessione del diritto di superficie

Per consentire la realizzazione del parcheggio e la relativa gestione, l'Amministrazione Concedente costituirà in favore del concessionario il diritto di superficie sull'area interessata dall'intervento, così come

risulterà individuata nel progetto definitivo approvato dall'Amministrazione, e sul relativo sottosuolo per tutta la durata prevista per la concessione.

Il diritto di cui sopra verrà costituito per una durata pari a quella offerta in sede di gara, e comunque, fino alla scadenza della concessione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, ed alle condizioni contenute nella relativa convenzione.

Le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione, comprese quelle dovute al trasferimento del diritto di superficie sono a carico al Concessionario.

Art. 21 – Proprietà delle opere realizzate

I complessi immobiliari oggetto della gestione funzionale ed economica, compresi tutti i beni, le superfici e le strutture realizzate ad eccezione dei boxes stanziali del 2° e 3° livello alienati a terzi, i relativi impianti e le opere, fissi o mobili, realizzate dal Concessionario nel corso della concessione, nonché tutti i locali, le attrezzature, macchinari, arredi e accessori installati dal predetto concessionario, in forza del contratto di concessione, rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Concedente alla scadenza della concessione, senza corrispettivo alcuno a favore del concessionario.

Verranno acquisite nella piena proprietà e disponibilità del patrimonio, al termine dei lavori ed a collaudo delle opere, i beni patrimoniali sotto forma di viabilità, verde attrezzato, altre opere di arredo urbano essendo pertinenti ad uso pubblico delle infrastrutture realizzate, ivi comprese le eventuali maggiori superfici di immediato utilizzo offerte.

Art. 22 - Domicilio del concessionario

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Concedente il domicilio eletto presso cui inviare tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto.

E' onere del Concessionario comunicare tempestivamente all'Amministrazione Concedente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione.

Il Concessionario non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Art. 23 - Cauzioni

23.1 Cauzione provvisoria

Il Concessionario è obbligato a presentare, ai sensi e con le modalità dell'art. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., in fase di presentazione dell'offerta, cauzione provvisoria d'importo pari al 2% del costo stimato dell'investimento (pari ad euro **25.501.247,00**) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente

validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con l'impegno a rinnovarla per il maggiore termine che si renderà necessario per la procedura di aggiudicazione.

La cauzione è svincolata automaticamente al concessionario al momento della sottoscrizione del contratto.

La fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del D.Lgs 163/06.

La cauzione provvisoria deve altresì contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

23.2 Cauzione definitiva

Anteriormente alla stipula del contratto, il Concessionario è obbligato, ai sensi e con le modalità dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 a costituire apposita garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo complessivo stimato dell'investimento (pari ad euro **25.501.247,00**).

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le fideiussioni o le polizze assicurative di cui innanzi, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Concedente, a copertura del mancato adempimento degli obblighi scaturenti dall'aggiudicazione, dal progetto esecutivo, e dalla esecuzione dei lavori, che comporteranno l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

Sono fatte salve le riduzioni di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06.

In caso di riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie ed assicurative devono essere rilasciate a favore di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e/o la costituenda A.T.I..

Art. 24 - Garanzia per l'attività di progettazione

L'aggiudicatario è tenuto a presentare, contestualmente al progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione, di cui all'art. 111 del D.Lgs 163/06 e con le modalità indicate nell'art. 105 del D.P.R. n. 554/99.

La polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista.

La garanzia deve avere un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori derivanti dal progetto esecutivo.

La polizza decorre dalla data d'inizio dei lavori ed ha termine alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio.



Art. 25 - Garanzie per l'attività di costruzione

Il Concessionario, entro la stipula del contratto, è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/99, una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione Concedente e dai terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari all'importo stimato dell'investimento (pari ad euro 25.501.247,00) ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.P.R. n. 554/99.

La medesima polizza deve assicurare l'Amministrazione Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale sinistro pari al 5% della somma assicurata di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.P.R. n.554/99.

Il Concessionario è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del D.Lgs. 163/06 ed all'art. 104, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 554/99, due polizze assicurative decennali, rispettivamente:

- la prima, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un massimale di Euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni/00), ai sensi dell'art. 104 comma 1 del D.P.R. 554/99. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Concedente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie;
- la seconda, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, a copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con un massimale pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), ai sensi dell'art. 104 comma 2 del D.P.R. 554/99.

Il versamento della quota finale del finanziamento da parte del Concedente di cui all'art. 12 è subordinato alla presentazione delle citate due polizze decennali.

La società di progetto, costituita ex art. 156 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., dovrà rilasciare all'Amministrazione Concedente tutte le garanzie e polizze assicurative previste dal presente articolo.

Art. 26 - Garanzie durante la gestione

A garanzia della conservazione dell'immobile e della sua gestione il Concessionario è obbligato a stipulare, entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:

- specifica polizza assicurativa, con validità fino alla scadenza della concessione, adeguata alla copertura dei danni comunque subiti dall'opera e dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti anche da furto ed incendio e comunque idonea a mantenere indenne e sollevata l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità e/o richiesta danni; tale polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro e per anno di euro



5.000.000,00 (cinquemilioni/00). La polizza deve prevedere che l'Amministrazione Concedente rivesta la qualifica di assicurato nell'ambito della responsabilità civile verso terzi.

- specifica polizza per assicurare gli immobili contro i danni comunque subiti a copertura di tutti gli edifici ed impianti oggetto della concessione nell'interesse dell'Amministrazione Concedente. Il valore minimo assicurato dovrà essere pari all'importo dei lavori, come risultante dal Progetto definitivo approvato, rivalutato annualmente con indice ISTAT;
- una fideiussione bancaria o assicurativa avente massimale pari ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) che tenga indenne l'Amministrazione Concedente dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per le modalità di gestione. La fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Concedente ;
- idonea polizza da stipularsi con primaria compagnia per la copertura della R.C. e per il furto totale e/o parziale dei mezzi parcheggiati nelle aree e/o nelle autorimesse gestite dal Concessionario a parcheggio annesse al complesso immobiliare, e per i danni, anche parziali, conseguenti al furto e per quelli da urti e tamponamenti causati da altre autovetture in manovra nei parcheggi che non siano state identificate.

Il Concessionario dovrà reintegrare le fideiussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte.

Le garanzie di cui al presente articolo devono decorrere dall'inizio della gestione e fino alla riconsegna degli edifici e delle opere all'Amministrazione Concedente.

Art. 27 - Realizzazione dei lavori

L'esecutore dei lavori dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge per gli esecutori dei LL.PP. nei limiti dei lavori che andrà ad assumere.

Per la quota parte dei lavori che il Concessionario esegue direttamente, si applicano le norme sul subappalto di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

Per la quota parte che il Concessionario ha dichiarato in sede di offerta di voler affidare a terzi, lo stesso dovrà procedere con evidenza pubblica.

Il tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratto d'appalto non potrà in alcun modo inficiare i termini di cui al successivo articolo.

Qualora, nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario è obbligato a sospendere i lavori stessi, dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza, cui compete l'indicazione dei provvedimenti da assumere.

Il ritrovamento di reperti archeologici determinerà di diritto per il Concessionario un differimento dei termini di esecuzione dei lavori, commisurata alle esigenze di tutela dei beni ovvero alla eventuale necessità

di revisione del progetto, ferma restando a carico dello stesso Concessionario l'assunzione dei maggiori oneri conseguenti, fatta salva la possibilità di revisione del Piano Economico Finanziario.

Art. 28 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il termine massimo per la realizzazione delle opere è stimato in 870 giorni (ottocentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; esso è soggetto alla riduzione derivante dall'offerta. Il Concessionario dovrà eseguire i lavori in modo da rendere minimo il disagio alla circolazione dei veicoli nella zona.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuazione di percorsi e tempi che riducano al minimo l'impatto della mobilità sul traffico urbano.

Art. 29 - Varianti in corso d'opera

Tutte le varianti in corso d'opera che risultassero necessarie, a causa di errori o carenze del progetto esecutivo o per qualunque altra causa non considerata in sede di progetto esecutivo, dovranno essere eseguite dal Concessionario secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento senza che lo stesso Concessionario abbia diritto ad alcun riconoscimento economico, fatte salve le rivalse del Concedente consentite dalla legge e nel rispetto dei termini previsti dall'art.28 del presente Capitolato.

Art. 30 - Direzione dei lavori, responsabile dei lavori e coordinamento della sicurezza durante la realizzazione dell'opera

Il Direttore dei Lavori verrà nominato dal Concessionario.

Il Direttore dei Lavori svolgerà anche la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione dell'opera.

Il Direttore dei Lavori potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi.

Nell'eventualità che il Direttore dei Lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa per l'attività di coordinatore della sicurezza, il Concessionario dovrà prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

Il Responsabile dei lavori è nominato dal Concessionario.

Ai fini della perfetta realizzazione delle opere in concessione, il concessionario si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori.

Gli oneri per le prestazioni fornite da tutte le figure professionali di cui al presente articolo gravano sul Concessionario.

Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà dichiarare il nome, cognome, recapiti, ed estremi d'iscrizione all'albo professionale dei tecnici aventi titolo professionale adeguato ai quali intende affidare la

direzione dei lavori, la responsabilità dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione, nonché quelli di tutte le altre eventuali figure connesse alla direzione dei lavori.

Il Concessionario può sostituire le figure responsabili della progettazione e della direzione lavori, soltanto previo consenso dell'Amministrazione Concedente e verifica dei requisiti.

Art. 31 - Vigilanza sui lavori

Per lo svolgimento delle attività di vigilanza durante la fase dei lavori l'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di nominare una apposita Commissione i cui oneri sono a carico della concessionaria e gravano sull'apposito fondo previsto all'art. 17 del presente Capitolato.

Art. 32 - Collaudo

I lavori oggetto della concessione, sono soggetti a collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori l'Amministrazione Concedente nominerà una commissione di collaudo in corso d'opera composta da un massimo di tre membri con onere a carico del Concessionario.

Il collaudo dovrà essere terminato entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione da parte della Concessionaria dell'avvenuto rilascio della certificazione di avvenuta ultimazione dei lavori della Direzione dei Lavori.

Prima che intervenga il collaudo finale, il Concessionario, previo assenso del Concedente, potrà attivare anticipatamente la gestione anche di una quota parte dell'opera a condizioni che sia assolto quanto previsto dall'art. 200 del D.P.R. n.554/99 (verbali di accertamento per presa in consegna anticipata) e che siano attivate le coperture assicurative previste per la fase gestionale.

Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori ed a tutti gli interventi che si renderanno necessari per la messa a punto delle opere e degli impianti, in modo da assicurarne la perfetta funzionalità in condizioni di sicurezza e dovrà eliminare, a propria cura e spese, tutti i vizi eventualmente contestati.

In sede di collaudo sarà altresì redatto un apposito verbale di ricognizione dei beni esistenti.

La gestione delle opere potrà decorrere dall'avvenuto collaudo, anche parziale ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n.554/99, rimanendo fissata la decorrenza dell'avvenuto collaudo finale di tutte le opere per il calcolo della durata della gestione offerta in sede di gara.

Art. 33 - Penali

Nel caso di ritardo della presentazione del progetto esecutivo, come prevista all'art.8, sarà applicata una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno per i primi 10 giorni ed euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno successivo sino alla durata di giorni 20, trascorsi i quali, salvo giustificate motivazioni sottoposte al parere dell'Amministrazione Concedente, si procederà alla revoca della aggiudicazione del contratto ed alla escussione della relativa cauzione.

Nel caso di ritardo nell'avvio dei lavori rispetto al termine indicato all'art.8 del presente Capitolato Speciale Prestazionale, si applicherà una penale nella misura minima e modalità di cui al comma precedente.

Qualora il Concessionario ritardi, per cause a lui imputabili, il completamento dell'opera rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,03% dell'importo stimato dei lavori come risultante dal progetto definitivo approvato.

L'importo complessivo delle penali non potrà in ogni caso essere superiore al 10% del valore stimato dei lavori come sopra calcolati.

In ogni caso, qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore al 10% del valore dei lavori, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere la procedura di cui al successivo art.41.

Art. 34 - Riconsegna delle opere al termine della concessione

Alla scadenza del termine della concessione e del diritto di superficie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 953 del C.C., le infrastrutture, compresi tutti i beni, le superfici e le strutture realizzate, ad eccezione dei boxes stanziali del 2° e 3° livello alienati a terzi, i relativi impianti e le opere, fissi o mobili, realizzate dal Concessionario nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, arredi e accessori installati dal predetto Concessionario, in forza del contratto di concessione, rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Concedente.

Il Concessionario dovrà consegnare le aree e le suddette opere realizzate, all'Amministrazione Concedente entro quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza della concessione riportata nel relativo contratto, libere da vincoli, pesi o gravami di qualsiasi tipo.

Tutte le predette opere realizzate dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni di piena efficienza, immediatamente accessibili e fruibili, avendo cura di adempiere agli obblighi di seguito specificati.

Il Concessionario consegnerà tutti gli edifici all'Amministrazione Concedente garantendo:

- il pieno funzionamento di tutti gli impianti realizzati (elettrico, antincendio, ascensori, ecc.);
- la messa a norma di tutti gli impianti in assoluta rispondenza di tutte le normative vigenti al momento della riconsegna;
- l'effettuazione nel mese precedente la consegna degli interventi di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria;
- l'aggiornamento degli elaborati descrittivi "as built" di tutti gli impianti nella loro configurazione effettiva;
- la voltura a favore dell'Amministrazione Concedente dei contratti relativi alle forniture, previa chiusura e regolarizzazione dei precedenti rapporti, a proprie spese.

Con un preavviso di 90 (novanta) giorni il Concessionario comunicherà all'Amministrazione Concedente il giorno nel quale verranno restituite le aree e le opere realizzate e contestualmente trasmetterà gli elaborati grafici relativi alle strutture e agli impianti aggiornati alla situazione corrente al momento della consegna nonché tutti i documenti comprovanti l'effettuazione delle attività su descritte.

Entro 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza della concessione, il Concedente provvederà a redigere apposito verbale contenente l'indicazione delle condizioni degli edifici, in contraddittorio con il Concessionario.

I lavori necessari per eliminare le eventuali anomalie riscontrate dovranno essere eseguiti entro la data di consegna delle aree e delle opere realizzate nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualora il Concedente riscontri che il Concessionario non ha adempiuto agli obblighi previsti e connessi alla riconsegna o comunque che le opere previste nel presente capitolato non siano in perfette condizioni, ne dà atto nel verbale di riconsegna e provvede alla realizzazione in danno, delle opere necessarie, oltre che alla escussione delle garanzie previste nel presente Capitolato Speciale Prestazionale.

E' a carico del Concessionario redigere apposito Regolamento della comunione relativo alla gestione del complesso contenente anche la ripartizione millesimale delle spese.

Art. 35 – Livello minimo della qualità di gestione del servizio e relative modalità

Il Concessionario è tenuto a garantire che la gestione operativa quotidiana sia ispirata ad elevato decoro e alle esigenze di funzionalità e sia svolta in modo consono, evitando qualsivoglia iniziativa suscettibile di ledere l'immagine della Città di Napoli.

I livelli di servizio e di manutenzione saranno specifico oggetto di proposta in sede di offerta e conseguentemente di valutazione ed avranno ad oggetto:

- la gestione del servizio di parcheggio esteso alle 24 (ventiquattro) ore giornaliere (presidiato con personale e/o con sistemi di telesorveglianza);
- la vigilanza sulle strutture e sulle aree di accesso esteso alle 24 (ventiquattro) ore giornaliere (con personale e/o con sistemi di telesorveglianza);
- eliminazione di disservizi e/o guasti che impediscano l'esercizio, l'accesso e/o uscita dal parcheggio nel termine massimo di 30 (trenta) minuti.

Per lo svolgimento delle attività di vigilanza sulla gestione, l'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di nominare una apposita Commissione i cui oneri sono a carico della concessionaria e gravano sul relativo fondo previsto all'art. 17 del presente Capitolato.

Le eventuali inadempienze rispetto al piano di gestione saranno sanzionate con la comminatoria di penali e/o con la risoluzione della Concessione giusta le previsioni dell'art.10 del Disciplinare Tecnico per la Gestione.

Art. 36 - Gestione dei parcheggi

Il servizio espletato dal Concessionario riguarderà la gestione dei parcheggi, delle strutture e dei servizi connessi e sarà svolto con le modalità previste dalla proposta progettuale, presentata in sede di offerta e valutata in sede di aggiudicazione.

Il Concessionario sarà tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione alle norme UNI EN ISO od altre equivalenti al fine di garantire adeguati standards di qualità del servizio.

Art. 37 - Interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione programmata previsti dal Piano di Manutenzione dovranno essere effettuati con le frequenze pianificate ed entro i termini previsti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria andranno eseguiti secondo le necessità e sotto la vigilanza del R.U.P. e dell'organismo appositamente incaricato.

Art. 38 – Procedure per le contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie durante la costruzione

Tutte le contestazioni che le parti intendono formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta e debitamente documentate.

Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento.

La comunicazione di contestazione deve essere inoltrata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che origina la contestazione.

La contestazione può essere ulteriormente illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi alla predetta comunicazione.

Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

Ove lo reputi possibile, al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile Unico del Procedimento promuove la procedura prevista e disciplinata dall'art.240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 39 – Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della progettazione, della costruzione delle opere nonché quelle relative alla gestione degli edifici e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il Concessionario e l'Amministrazione concedente il foro eletto è quello di Napoli in quanto giudice del luogo ove sorge l'obbligazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del codice di procedura civile.

Art. 40 - Recesso del concessionario

L'ipotesi del recesso si intende regolata dall'art.143 del D.Lgs 163/06 s.m.i. ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

Art. 41 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario

L'Amministrazione Concedente potrà risolvere la concessione, previa comunicazione scritta al Concessionario di intimazione all'adempimento, trascorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del fatto oggetto di contestazione.

In relazione alla gravità dell'evento, il Concedente valuterà la gravità stessa dell'inadempimento ai fini della ricorrenza delle ipotesi di risoluzione del contratto di concessione secondo la seguente elencazione di casi, da ritenersi esemplificativa e non esaustiva:

- frode del concessionario o di collusione con personale dell'organizzazione del Concedente o con terzi;
- fallimento del Concessionario o suoi aventi causa, ovvero circostanze verificatesi nella struttura imprenditoriale concessionaria che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
- esecuzione delle opere in modo difforme dalle previsioni progettuali;
- applicazioni di tariffe difformi da quelle convenute;
- chiusura totale o parziale, anche temporanea, del complesso senza giustificato motivo;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria delle strutture, degli impianti e di tutte le parti del complesso;
- mancata attivazione e conservazione delle garanzie e polizze assicurative connesse con la fase di gestione;

Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause oggetto di contestazione ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Concedente non sufficienti, lo stesso Concedente valuterà la ricorrenza dell'ipotesi di risoluzione.

In caso di comminatoria di risoluzione del rapporto di concessione per persistente inadempimento del Concessionario, nelle more della formalizzazione, questi è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su richiesta di quest'ultimo, le opere oggetto della concessione.

Il Concedente dovrà comunicare agli eventuali soggetti finanziatori la contestazione intimata al Concessionario della causa di risoluzione del contratto di concessione, ai fini dell'applicazione dell'art.42.

Art. 42 - Sostituzione del concessionario

Nel caso in cui si verificassero le condizioni per la risoluzione delle contratto di concessione per inadempimento del Concessionario, gli Enti finanziatori potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario.

Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto al Concedente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con cui il Concedente manifesta la volontà di risolvere il rapporto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la Società subentrante si impegna a far cessare l'inadempimento del Concessionario.

Nel termine previsto dal Concedente, i finanziatori o la Società subentrante dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l'esistenza, in capo alla società subentrante, di caratteristiche tecniche e finanziarie

sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'atto dell'affidamento della concessione

Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del certificato di collaudo provvisorio di tutte le opere oggetto della concessione, sarà sufficiente che la Società subentrante possieda i corrispondenti requisiti tecnici e finanziari richiesti per la gestione del servizio oggetto della concessione, ai sensi della normativa vigente e che sia in grado di assicurare, in proprio o a mezzo terzi, le attività tecnico-manutentive del complesso.

Il Concedente potrà rifiutare il subentro della Società designata qualora:

- essa non abbia le caratteristiche gestionali previste al comma precedente;
- l'inadempimento del Concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione del contratto di concessione non sia cessato entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 43 – Poteri speciali

La procedura è indetta dal Sindaco di Napoli – commissario delegato ex OPCM n.3566 del 5.3.2007 per gli interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità del territorio della città di Napoli.

Per le finalità di cui alla predetta Ordinanza, il Commissario delegato, ove ritenuto necessario, ha facoltà di interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nelle ipotesi di mancato avvio dei lavori, di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi già aggiudicati, attinenti al traffico ed alla mobilità, risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri (estratto ex art. 1 della OPCM 3566/07).

Art. 44 – Protocollo di legalità

Il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, e del cui testo, - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - si riportano, integralmente, nel presente CSA gli articoli 2 e 3 contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, l'articolo 8 contenente le otto clausole, nonché la clausola relativa applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007

(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
 - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
 - d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali

- d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
 - f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
 - g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
 - h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
 - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
 - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
 - i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi

"sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/06; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detrando automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”